

Art. 2.

Le riduzioni di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine apportate col presente decreto esplicano la loro efficacia fino al 31 dicembre 1971.

Art. 3.

All'onere derivante dal presente decreto valutato in milioni 84.000, si provvede con il ricavo netto delle operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

Art. 4.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni, si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1971, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — GIOLITTI
— FERRARI AGGRADI — GAVA

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 10. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1970.

Concessione della costruzione ed esercizio della funivia bifune a va e vieni Breuil-Plan Maison II in favore della S.p.a. Cervino.

IL MINISTRO

PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la domanda 18 febbraio 1963, con la quale la S.p.a. Cervino, con sede in Aosta, viale Stazione, 5, ha chiesto la concessione della costruzione e dell'esercizio della funivia bifune a va e vieni in servizio pubblico per trasporto di persone e cose « Breuil (2032)-Plan Maison II (2557) » in comune di Valtournanche (Valle d'Aosta);

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 18 ottobre 1957, n. 1367;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1969, n. 815;

Visto il regio decreto 13 maggio 1940, n. 722 di approvazione degli atti di concessione 15 marzo 1940 dei due tronchi della funivia « Breuil-Plan Maison-Plateau Rosa » nonchè il decreto ministeriale 3 luglio 1962, n. 2075, con il quale è stata assentita la concessione della funivia « Plan Maison-Cime Bianche II-Plateau Rosa »;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1965, n. 1632 con cui, in conformità del voto n. 25 espresso in data 8 luglio 1964 dalla commissione per le funicolari aeree e terrestri, è stato approvato il progetto definitivo riguardante la funivia bifune a va e vieni « Breuil (2032)-Plan Maison II (2557) », richiesta in concessione della S.p.a. Cervino con la suddetta domanda in data 18 febbraio 1963;

Ritenuto che tale nuovo impianto costituisce diretta ed essenziale integrazione degli impianti già concessi con i sopraindicati decreti ministeriali n. 722 e n. 2075;

Decreta:

Art. 1.

E' accordata alla S.p.a. Cervino, con sede in Aosta, viale Stazione, 5, la concessione della costruzione e dell'esercizio della funivia bifune a va e vieni, in servizio pubblico per il trasporto di persone e cose « Breuil (2032)-Plan Maison II (2557) », di cui al progetto definitivo approvato con decreto ministeriale 25 giugno 1965, n. 1632, in conformità del parere espresso con il voto n. 25 dell'8 luglio 1964 dalla commissione per le funicolari aeree e terrestri.

Art. 2.

Salvo quanto disposto al successivo art. 3, la concessione è accordata alle medesime condizioni poste con il regio decreto 13 maggio 1940, n. 722, per le concessioni alla stessa società dei due tronchi della funivia parallela « Breuil-Plan Maison-Plateau Rosa », nonchè della funivia « Plan Maison-Cime Bianche II-Plateau Rosa », come risulta dal citato decreto ministeriale 3 luglio 1962, n. 2075.

Art. 3.

La scadenza della concessione è stabilita al 22 dicembre 2001, data di scadenza della concessione della funivia Plan Maison-Cime Bianche II-Plateau Rosa.